

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 319/2015
dell'11 dicembre 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/1830]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2013/633/UE della Commissione, del 30 ottobre 2013, che modifica la decisione 2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica UE alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2zc (decisione 2007/742/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 D 0633**: Decisione 2013/633/UE della Commissione, del 30 ottobre 2013 (GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 18).»

Articolo 2

I testi della decisione 2013/633/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES

⁽¹⁾ GU L 292 dell'1.11.2013, pag. 18.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

